

Hanno diritto, in ogni caso, di assistere all'assemblea di sezione e di partecipare alle discussioni anche i membri o i delegati del Consiglio di Amministrazione non appartenenti alla sezione.

Consiglio di sezione

ART. 33 L'assemblea del socio è eletto dalla sezione. Il presidente, il vicepresidente e il segretario della sezione. I compiti del consiglio di sezione, il numero dei suoi membri o in genere l'ordinamento delle sezioni e il loro funzionamento sono disciplinati da apposito regolamento.

Consiglio di amministrazione

ART. 34 Il Consiglio di Amministrazione, al componente di un numero di consiglieri non inferiore a nove e non superiore a quarantadue. I consiglieri sono eletti fra i soci ed i mandati di delega o persone giuridiche sotto, in regola con i versamenti del rateo della quota sottoscritta e che non abbiano comunque debiti verso la società.

ART. 35 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto e uno o più vice-presidenti i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero di amministratori pari al numero di sezioni più un amministratore oppure ad un comitato esecutivo composto dal presidente, dai vice-presidenti e da più consiglieri determinati annualmente nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione, successiva alla assemblea ordinaria annuale.

ART. 36 Il Consiglio di Amministrazione è convocato a tutti i poteri di gestione della cooperativa che non siano di legge o dallo statuto riservati al socio o al Collegio dei sindaci. Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione: a) predisporre la relazione da sottoporre all'assemblea del socio; b) predisporre i piani programmatici annuali o poliennali, il bilancio per programmi editoriali, dei servizi ai soci e il bilancio per programmi di sviluppo della società; c) proporre l'adozione e curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; d) emettere i regolamenti previsti dal presente statuto e da sottoporre all'approvazione della assemblea; e) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere, ed assumere tutte le obbligazioni inerenti alle attività e

gestioni sociali, delegando di volta in volta alla stipula il Presidente o altro dei propri membri; g) conferire procure, forma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione dallo art. 37; h) assumere e licenziare il personale fissandone le mansioni e le retribuzioni; i) deliberare le interessenze, le partecipazioni, le adesioni ed i consorziamenti previsti nel punto a) dell'art. 38; l) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci; m) delimitare la delimitazione territoriale delle sezioni sociali; n) determinare, previo parere del Collegio Sindacale, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi o di incarichi sociali continuativi; o) provvedere ai sensi dell'art. 2398 c.c. alle sostituzioni dei suoi componenti che venissero a mancare nel corso dell'esercizio; p) deliberare, anche se nelle precedenti lettere si è provveduto in altro modo, su tutti gli atti, iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione contemplati nel presente statuto, anche se specificamente non attribuite alla sua competenza; q) accettare quelle espressioni riservate alla competenza dell'assemblea.

Presidente

ART. 38 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha in rappresentanza la firma sociale. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciando liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori, di nominare o revocare il giudice delegato amministrativo, ed in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte al vice presidente o al consigliere delegato, nonché con speciale procura, ad impiegati della società. In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al vice-presidente più anziano di età.

Collegio dei sindaci

ART. 39 Il Collegio dei Sindaci si compone di eletti dall'assemblea. I membri eletti e i vice-presidenti, i sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il loro emolumento per il triennio è determinato dall'assemblea all'atto della nomina. Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società; vigila sulla osservanza delle leggi e del presente statuto; accetta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture a norma delle leggi. I sindaci sono tenuti a riferire periodicamente al collegio che individualmente ed atti di ispezione, e controllo devono effettuare gli accertamenti periodici e quando l'altro stabilito per legge.

Collegio dei probiviri

ART. 40 È istituito il Collegio dei probiviri con le funzioni di garantire l'osservanza dei fini istituzionali della Cooperativa. I soci e la cooperativa sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale del collegio dei probiviri la soluzione delle controversie insorte in materia di recesso, esclusione e promozione che interessano sull'applicazione delle norme che disciplinano l'iscrizione, l'ammissione e sull'ipotesi di ammissione in sede di ammissione. Il Collegio dei probiviri è composto da tre a cinque membri.

TITOLO VI

Norme transitorie e disposizioni generali

ART. 41 L'assemblea che delibera lo scioglimento della cooperativa dovrà, preferibilmente tra i soci. ART. 42 Al Consiglio di Amministrazione è presente statuto delegato il potere di apporre al bilancio modificazioni e rettifiche che risultassero dalle discussioni e dai bilanci. Al Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni dell'art. 2398 c.c.

ART. 43 Sono soci fondatori della cooperativa tutti coloro i quali entro trenta giorni dalla data di omologazione dell'atto costitutivo, abbiano presentato domanda di ammissione. ART. 44 La prima carica sociale, fra cui il presidente saranno nominati in sede di atto costitutivo. ART. 45 Per quanto non è disposto nel presente statuto, si applicano le norme transitorie e generali vigenti Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative.

Ecco come si aderisce alla Coop

● Si diventa soci della cooperativa sottoscrivendo una quota minima di 10.000 lire. Si possono sottoscrivere più quote da 10.000 lire. La legge infatti consente tanto ai singoli quanto alle organizzazioni sindacali, culturali, di partito, alle cooperative, agli enti, alle associazioni di sottoscrivere quote fino ad un massimo di 20 milioni di lire.

● A tutti gli abbonati annuali de l'Unità e di Rinascita, circa cinquantamila, è assegnata gratuitamente una quota di capitale sociale. Saranno tutti contattati per lettera con l'invito a sottoscrivere la scheda di adesione completa dei dati anagrafici.

● Le domande di ammissione di cui pubblichiamo il modulo possono essere inviate, accompagnate dai relativi importi, alla Cooperativa soci de l'Unità ai seguenti indirizzi:


BOLOGNA, via Barberia, 4 - Cap 40123 - Tel. 232772/3/4, 230817; ROMA, via dei Taurini, 19 - Cap 00185 - Tel. 4950351; MILANO, viale Fulvio Testi, 75 - Cap 20162 - Tel 64401.

Al Consiglio di Amministrazione della Società Cooperativa SOCI DELL'UNITÀ

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Il sottoscritto il
residente a
Via n.
Professione
Codice fiscale

CHIEDE
di essere ammesso come socio nella Società Cooperativa.
di sottoscrivere quote sociali n.
per lire

di attenersi alle norme dello Statuto Sociale ed ai regolamenti adottati dagli organi sociali.
.....
(firma)



Quando il lettore diventa proprietario del giornale

L'idea cooperativa ha delle radici lontane e ha progredito con il movimento di emancipazione dei lavoratori. Già nel secolo scorso Giuseppe Mazzini affermò: «La cooperazione deve riuscire a diventare un principio generale di organizzazione della società». Poi vennero il pensiero e l'azione dei socialisti e dei comunisti. Oggi, è una realtà economica e sociale con milioni di soci e ad essa è riconosciuto un ruolo insostituibile, quello che è descritto nell'essere terzo settore dell'economia nazionale.

avere la cooperativa. Dallo statuto appare poi chiaro ed evidente il fatto che il socio ha un potere reale, giuridico, di partecipare alla gestione del giornale. Con le quote sociali la cooperativa acquisterà azioni dell'«Editrice Unita», di cui diventerà comproprietaria, ed ogni socio, almeno una volta l'anno, è chiamato a discutere del suo bilancio e della gestione del giornale.

Alessandro Carri (vicepresidente della cooperativa)